

COMMISSIONE XII

AFFARI SOCIALI

71.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 14 NOVEMBRE 1991

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE LINO ARMELLIN

INDICE

PAG.	PAG.
Proposte di legge (Seguito della discussione e approvazione):	
Senatori Sartori ed altri: Nuove norme in materia di indennità di accompagnamento ai ciechi civili ed ai pluriminorati (<i>Approvata dalla XI Commissione permanente del Senato</i>) (5922);	
Ferrarini ed altri: Adeguamento automatico delle indennità di accompagnamento per i ciechi assoluti e gli invalidi civili totalmente inabili (1759);	
Armellin ed altri: Nuove norme in materia di indennità di accompagnamento ai ciechi civili ed ai pluriminorati (5391);	
Dignani Grimaldi ed altri: Nuove norme in materia di accompagnamento ai ciechi civili ed ai pluriminorati (5453)	3
Armellin Lino, <i>Presidente</i>	3, 4, 5, 6
Brescia Giuseppe (gruppo comunista-PDS) .	5, 6
De Lorenzo Francesco, <i>Ministro della sanità</i>	5, 6
Dignani Grimaldi Vanda (gruppo comunista-PDS), <i>Relatore</i>	5
Votazione nominale:	
Armellin Lino, <i>Presidente</i>	6
Proposte di legge (Seguito della discussione e rinvio):	
Fiandrotti ed altri: Nuove norme per l'assistenza e la riabilitazione degli handicappati (45);	
Artioli ed altri: Norme per l'assistenza e l'integrazione sociale dei cittadini handicappati (228);	
Armellin ed altri: Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e la tutela dei diritti dei cittadini portatori di handicap (484);	
Colombini ed altri: Norme quadro per l'integrazione sociale e per la tutela dei diritti dei cittadini handicappati (501) ..	6
Armellin Lino, <i>Presidente</i>	6, 12
Dignani Grimaldi Vanda (gruppo comunista-PDS)	7
Jervolino Russo Rosa, <i>Ministro per gli affari sociali</i>	12

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 9,10.

LEDA COLOMBINI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente. *(È approvato).*

Seguito della discussione delle proposte di legge senatori Sartori ed altri: Nuove norme in materia di indennità di accompagnamento ai ciechi civili ed ai pluriminorati (approvata dalla XI Commissione permanente del Senato) (5922); Ferrarini ed altri: Adeguamento automatico delle indennità di accompagnamento per i ciechi assoluti e gli invalidi civili totalmente inabili (1759); Armellin ed altri: Nuove norme in materia di indennità di accompagnamento ai ciechi civili ed ai pluriminorati (5391); Dignani Grimaldi ed altri: Nuove norme in materia di indennità di accompagnamento ai ciechi civili ed ai pluriminorati (5453).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata delle proposte di legge di iniziativa dei senatori Sartori ed altri: « Nuove norme in materia di indennità di accompagnamento ai ciechi civili ed ai pluriminorati », già approvata dalla XI Commissione permanente del Senato nella seduta del 31 luglio 1991; Ferrarini ed altri: « Adeguamento automatico delle indennità di accompagnamento per i ciechi assoluti e gli invalidi civili totalmente inabili »; Armellin ed altri: « Nuove norme in materia di indennità di accompagnamento ai ciechi civili ed ai pluriminorati »; Dignani Grimaldi ed altri: « Nuove norme in materia di indennità di accompagnamento ai ciechi civili ed ai pluriminorati ».

Ricordo che nella seduta del 6 novembre 1991 è stata chiusa la discussione sulle linee generali.

Comunico che la I Commissione affari costituzionali e la commissione XI lavoro pubblico e privato hanno espresso parere favorevole. Comunico altresì che la Commissione bilancio ha espresso il seguente parere:

« PARERE FAVOREVOLE

a condizioni che:

all'articolo 3, il comma 1 è sostituito dal seguente:

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 57.000 milioni per il 1991 e lire 69.000 milioni a decorrere dal 1992, si provvede:

a) quanto a lire 25.000 milioni per il 1991, mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dallo stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento " Provvidenze per i ciechi civili e per gli invalidi civili ";

b) quanto a lire 32.000 milioni per il 1991, mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento " Riforma della dirigenza statale ";

c) quanto a lire 69.000 milioni per ciascuno degli anni 1992, 1993 e 1994, mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 6856 dello stato di

previsione del Ministero del tesoro per il 1992, all'uopo utilizzando l'accantonamento "Provvidenze per i ciechi civili" ».

E con le seguenti osservazioni:

l'utilizzo della quota relativa al 1991 è subordinata alla definitiva approvazione del provvedimento entro il 31 dicembre 1991;

il provvedimento potrà definitivamente perfezionarsi solo dopo l'approvazione della legge finanziaria per il 1991.

PARERE FAVOREVOLE

entro gli stessi limiti, sulle proposte di legge nn. 1759, 5391 e 5453 ».

Passiamo all'esame degli articoli della proposta di legge n. 5922, assunta come testo base nella seduta del 6 novembre 1991.

Poiché ai primi due articoli non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 1.

1. Con decorrenza dal 1° marzo 1991 l'indennità di accompagnamento spettante ai ciechi civili assoluti ai sensi della legge 28 marzo 1968, n. 406, e successive modificazioni ed integrazioni, è stabilita in misura uguale all'indennità di assistenza ed accompagnamento, disciplinata dall'articolo 3, comma 2, lettera A, della legge 6 ottobre 1986, n. 656, e successive modificazioni ed integrazioni, spettante alle persone affette da cecità bilaterale assoluta e permanente per causa di guerra ai sensi del testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Con la stessa decorrenza di cui al comma 1 si applicano all'indennità di accompagnamento per i ciechi civili assoluti i meccanismi di adeguamento auto-

matico previsti e richiamati dall'articolo 1 della legge 6 ottobre 1986, n. 656, come sostituito dall'articolo 1 della legge 10 ottobre 1989, n. 342, per l'indennità di assistenza ed accompagnamento spettante alle persone affette da cecità bilaterale assoluta e permanente per causa di guerra.

(È approvato).

ART. 2.

1. Alle persone affette da più minorazioni le quali, singolarmente considerate, darebbero titolo ad una delle indennità previste dall'articolo 1, comma 2, lettere a) e b), e dall'articolo 4 della legge 21 novembre 1988, n. 508, e successive modificazioni ed integrazioni, con decorrenza dal 1° marzo 1991 spetta un'indennità cumulativa pari alla somma delle indennità attribuibili ai sensi delle norme citate.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 3.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 57.000 milioni per il 1991 e in lire 69.000 milioni per il 1992 e lire 69.000 milioni per il 1993, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro all'uopo parzialmente utilizzando:

a) quanto a lire 25.000 milioni per il 1991, lire 25.000 milioni per il 1992 e lire 15.000 milioni per il 1993, l'accantonamento « Provvidenze per i ciechi civili e per gli invalidi civili »;

b) quanto a lire 32.000 milioni per il 1991, lire 44.000 milioni per il 1992 e lire 54.000 milioni per il 1993, l'accantonamento « Riforma della dirigenza statale ».

Il relatore, onorevole Dignani Grimaldi, in conformità del parere espresso dalla V Commissione bilancio, ha presentato il seguente emendamento:

All'articolo 3, il comma 1 è sostituito da seguente:

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 57.000 milioni per il 1991 e in lire 69.000 milioni a decorrere dal 1992, si provvede:

a) quanto a lire 25.000 milioni per il 1991, mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento « Provvidenze per i ciechi civili e per gli invalidi civili »;

b) quanto a lire 32.000 milioni per il 1991, mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento « Riforma della dirigenza statale »;

c) quanto a lire 69.000 milioni per ciascuno degli anni 1992, 1993 e 1994, mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1992, all'uopo utilizzando l'accantonamento « Provvidenze per i ciechi civili ».

3. 1.

VANDA DIGNANI GRIMALDI, *Relatore*. Signor presidente, la V Commissione bilancio ha espresso parere favorevole sul provvedimento di legge al nostro esame ma a condizione che sia riformulato l'articolo 3, quello concernente la copertura finanziaria.

Francamente nutro la speranza di poter arrivare questa mattina al varo definitivo della legge, ma poiché il parere espresso dalla V Commissione bilancio è

vincolante, il provvedimento, dopo essere stato approvato in questa sede, dovrà essere rinviato al Senato per il suo varo definitivo.

Raccomando alla Commissione l'approvazione dell'emendamento 3.1, che recepisce integralmente la condizione espressa dalla Commissione bilancio.

FRANCESCO DE LORENZO, *Ministro della sanità*. Concordo con il relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 3.1 del relatore, accettato dal Governo.

(È approvato).

Avverto che è stato presentato il seguente ordine del giorno:

« La XII Commissione
impegna il Governo

ad assumere ogni iniziativa di sua competenza, anche in sede di discussione dei documenti finanziari, per estendere le disposizioni in corso di approvazione, relative all'adeguamento delle indennità di accompagnamento ai ciechi civili e ai pluriminorati, anche ai sordomuti e agli invalidi civili assoluti gravissimi ».

0/5922/1/XII.

Brescia, Saretta, Tagliabue, Artioli, Armellin.

FRANCESCO DE LORENZO, *Ministro della sanità*. Il Governo lo accoglie come raccomandazione.

GIUSEPPE BRESCIA. Questo ordine del giorno ha registrato il consenso di vari gruppi parlamentari.

Vorrei dire al ministro De Lorenzo che il sottosegretario di Stato Garavaglia aveva condiviso il contenuto di tale ordine del giorno, aggiungendo anzi che si sarebbe impegnata politicamente durante la discussione della legge finanziaria per il raggiungimento degli obiettivi in esso previsti.

PRESIDENTE. Onorevole Brescia, insiste per la votazione?

GIUSEPPE BRESCIA. Sì, signor presidente, insisto.

FRANCESCO DE LORENZO, *Ministro della sanità*. Vorrei far presente che il contenuto di questo ordine del giorno oltrepassa i limiti della mia competenza in quanto con esso si pongono problemi di copertura finanziaria. Ribadisco pertanto di essere favorevole all'ordine del giorno ma per quanto è di mia competenza.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'ordine del giorno Brescia n. 0/5922/1/XII, accolto come raccomandazione dal Governo.

(È approvato).

La proposta di legge sarà subito votato per appello nominale.

Votazione nominale.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale sulla proposta di legge esaminata nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Proposta di legge senatori Sartori ed altri: « Nuove norme in materia di indennità di accompagnamento ai ciechi civili ed ai pluriminorati » (*Approvata dalla XI Commissione permanente del Senato*) (5922):

Presenti e votanti	30
Maggioranza	16
Hanno votato sì	30
Hanno votato no	0

(La Commissione approva).

Risultano pertanto assorbite le proposte di legge nn. 1759, 5391 e 5453.

Hanno votato sì:

Armellin, Artioli, Augello, Benevelli, Bernasconi, Bertone, Bogi, Borra, Brescia, Brunetto, Carrara, Castagnetti, Colombini, Dal Castello, Dignani Grimaldi, Fronza Crepaz, Gregorelli, Mainardi Fava, Montanari Fornari, Moroni, Perani, Perinei, Piccirillo, Poggiolini, Renzulli, Rinaldi, Sanna, Saretta, Tagliabue e Volponi.

Seguito della discussione delle proposte di legge Fiandrotti ed altri: Nuove norme per l'assistenza e la riabilitazione degli handicappati (45); Artioli ed altri: Norme per l'assistenza e l'integrazione sociale dei cittadini handicappati (288); Armellin ed altri: Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e la tutela dei diritti dei cittadini portatori di handicap (484); Colombini ed altri: Norme quadro per l'integrazione sociale e per la tutela dei diritti dei cittadini handicappati (501).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione delle proposte di legge Fiandrotti ed altri: « Nuove norme per l'assistenza e la riabilitazione degli handicappati »; Artioli ed altri: « Norme per l'assistenza e l'integrazione sociale dei cittadini handicappati »; Armellin ed altri: « Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e la tutela dei diritti dei cittadini portatori di handicap »; Colombini ed altri: « Norme quadro per l'integrazione sociale e per la tutela dei diritti dei cittadini handicappati ».

Vorrei informare i colleghi che al Senato, in sede di esame dei provvedimenti finanziari, è stato presentato dai senatori Giugni, Angeloni e Toth un emendamento volto a ridurre gli stanziamenti previsti nella legge finanziaria in favore dei portatori di handicap a vantaggio dei provvedimenti concernenti « Nuove norme per la concessione della stella al merito del lavoro » e « Norme per il diritto al lavoro dei disabili ed il sostegno all'occupazione di fasce sociali deboli », entrambi compresi nella rubrica « Ministero del lavoro ».

Ciò costituisce un fatto di estrema gravità di fronte al quale non posso che invitare tutti i gruppi a tenere, in sede di esame dei provvedimenti finanziari, un comportamento coerente con il lavoro che stiamo compiendo in questa sede, salvaguardando cioè gli stanziamenti previsti per la legge-quadro sull'*handicap*. Diversamente, ci troveremmo dinnanzi ad una vera « beffa » ridicola, ad una presa in giro nei confronti delle persone handicappate e dei cittadini.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

VANDA DIGNANI GRIMALDI. Nel condividere quanto detto dal presidente, sottolineo che con forza dovremmo sollevare la nostra protesta nei confronti di emendamenti di tal genere perché quanto avvenuto è una « beffa » non solo nei confronti dei portatori di *handicap*, ma anche verso di coloro che hanno lavorato duramente per arrivare all'elaborazione del testo in esame.

Questo fatto è tanto più grave perché evidenzia una politica di sfaldamento dello Stato sociale e l'incapacità del Governo a gestire la cosa pubblica, facendo pesare le sue scelte sui più poveri, i più bisognosi e i più deboli. Mi auguro che questi facciano sentire forte la loro voce, voce che dev'essere assolutamente ascoltata perché è impossibile ed inconcepibile che in una nazione civile si continui ad andare avanti con questi « tagli », con questa politica, con questa incapacità di gestire la cosa pubblica.

Lo dico proprio sinceramente: io non ci credevo più ed invece per la forza, per la determinazione nostra, del relatore e di alcuni altri colleghi della XII Commissione, siamo finalmente arrivati alla discussione generale di una legge di civiltà lungamente, troppo lungamente attesa dalle persone portatrici di *handicap*, dalle varie associazioni, dagli operatori sociali e dagli stessi amministratori. Non c'è dubbio che il peso di questa attesa abbia fortemente contribuito a creare grandi aspettative, ma è tuttavia indiscutibile che il trascinarsi di questa proposta di

legge da legislatura a legislatura e nel seno stesso della legislatura attuale a causa delle sue molteplici stesure, abbia in maniera determinante influito sulla genesi di un testo farraginoso, in qualche norma addirittura superato e comunque su un testo non snello e quindi di difficile applicabilità. In ogni modo il testo c'è e nonostante limiti e carenze che dovremo insieme cercare di emendare, è un testo complesso, frutto di un paziente e convinto lavoro del comitato ristretto e, ciò che conta maggiormente, non è un testo fatto soltanto di principi belli ma vuoti e scontati, bensì è un testo fatto di norme che se troveranno giusta ed adeguata applicazione, potranno rendere più agevole la strada ancora tutta in salita delle persone handicappate. A dieci anni precisi di distanza dal 1981 pieno di speranze, crede proprio sia giusto varare una proposta di legge che rigettando da sé quello sterile e dannoso spirito assistenzialistico e caritativo, si apra e si illumini alla luce di un rispettoso e giusto riconoscimento dei diritti della persona, di ogni persona.

Per questo ritengo che addirittura il titolo della legge dovrebbe essere modificato proprio per dare subito il senso del significato vero che noi vorremmo dare alla legge oggetto della nostra attenzione. Comunque, quasi per entrare subito in un ragionamento più immediato ed in un certo senso più concreto che sente di dover puntualizzare con forza è l'esiguità degli stanziamenti previsti per dare ali ad una legge di così ampio respiro ed il cui articolato è tanto ricco e complesso. A volte pensando alla fatica con cui tali stanziamenti sono stati strappati e che si vuole e non si deve perdere, mi chiedo il perché di tanta resistenza. La risposta comunque nasce da sola non appena, guardandosi intorno, avverto tutto il peso e tutta l'amezza per i continui tagli fatti alle spese sociali e per i danni irreversibili che quei tagli arrecano allo Stato sociale, purtroppo sempre più debole e sempre più residuale. Da troppo tempo, infatti, si tende a far pagare ai più poveri il dissesto, frutto di una politica errata,

proprio a quei poveri i quali, tutti protesi a difendere l'esistente, non sognano nemmeno di sperare in nuove e giuste conquiste. Tutto sommato il problema dell'esiguità dei finanziamenti è reale e va affrontato con volontà politica e con razionalità. Certo anche con razionalità perché a mio avviso si tratta anche di impostarlo su un giusto binario. Intanto si sa che certi costi iniziali indubbiamente pesanti, si ridimensionano poi con l'andare del tempo ed anche alla luce dei risultati umani e scientifici. I costi inoltre prevedibili e previsti, non vanno tutti addebitati a questa proposta di legge, esistendo naturalmente leggi di settore. Queste convinzioni mi sollecitano a pensare che una qualche soluzione positiva si troverà per varare, non sull'onda emotiva di pressioni, ma sul concetto inevitabile di preparare uno strumento di autentica sicurezza sociale, una legge che ovvii all'assurdo di una politica incerta e debole, fatta di tutta una serie di provvedimenti a volte coraggiosi, ma comunque sempre disomogenei e assistenzialistici.

Mentre esprimo questi pensieri, velati certo da una punta di legittimo scetticismo, ma anche generati da una certa speranzosa fiducia, sento risuonare l'eco delle parole pesanti e distorcimenti del parere della Commissione Bilancio. Si tratta senza dubbio di un parere che rispecchia la politica governativa, che condiziona ed in qualche modo vanifica il lavoro svolto con tanta pazienza dal comitato ristretto, rischiando addirittura di svuotare la stessa legge. Questa « spada di Damocle » posta continuamente e minacciosamente sulla testa dei legislatori, unita all'altra mannaia della finanziaria, mi spaventa perché non solo taglia le ali a qualsiasi idea nuova, ma, ciò che è peggio, per alcuni aspetti fa tornare incredibilmente indietro.

A questo punto, proprio per porre lo Stato di fronte alle sue responsabilità ed ai danni spesso irreversibili prodotti da una società distratta e poco sensibile, credo valga la pena anche in questa sede, di rivisitare il confuso e spesso troppo sommario concetto di *handicap*, al fine di

sottolineare quanto sia grande il peso, il ruolo e la responsabilità dello Stato e della società tutta, nei confronti delle attese estenuanti, angosciose e troppe volte vane delle persone portatrici di *handicap*.

È bene allora ricordare che: « handicappati non si nasce, che al massimo si viene al mondo con un qualsivoglia *deficit* fisico, sensoriale o psichico, *deficit* che può sopraggiungere nel corso della vita a causa di incidenti o malattie ». Da qui consegue quasi necessariamente che handicappati si diventa quando la società distratta o falsamente efficientista non tiene conto delle difficoltà derivanti dal deficit. Ecco perché handicappato è colui che assomma alle difficoltà conseguenti al deficit, tutto un insieme di difficoltà che scaturiscono dall'incontro con l'ambiente fisico e sociale in cui le persone portatrici di *handicap* si trovano a vivere e a confrontarsi. Questa riflessione deve stimolare a proporre politiche di vera sicurezza sociale e ad apprestare strumenti operativi concreti a favore di queste persone, preoccupandosi di tenere insieme le esigenze di adattamento personali con l'idea dell'adattamento dell'ambiente alle caratteristiche delle persone, in una interrelazione uomo-ambiente, capace di reciprocità. Senza questa condizione preliminare, senza questo accoglimento da parte dello Stato e della società, della presenza e della visibilità del deficit, ogni previsione, ogni legge, risulterà certamente vana. Mi sembra però, che la legge quadro posta all'attenzione della Commissione, anche se deve necessariamente essere emendata e snellita (senza per questo essere stravolta), cerchi di tener conto di questo rapporto uomo-ambiente in senso lato, rapporto essenziale per essere inteso come la base possibile e concreta per una vera integrazione sociale. Occorre comunque evidenziare e rendere davvero concreta l'ottica nuova su cui la legge deve essere strutturata e la filosofia di una autentica sicurezza sociale a cui deve ispirarsi. Lo Stato ha infatti il dovere di porre al centro di ogni sua legge di civiltà, la persona con le sue difficoltà, con le sue diversità e con i suoi diritti, diritti che una

volta riconosciuti debbono essere rispettati e fatti rispettare senza frustranti discriminazioni, del resto è proprio questo riconoscimento dei diritti e non un umiliante iperprotezione, quello che le persone portatrici di *handicap* si attendono dalla nostra proposta di legge. È chiaro tuttavia che il provvedimento oggetto della nostra discussione per essere realmente rispondente a criteri di concretezza e di democraticità, deve esprimere a pieno la capacità di tener conto dell'aspirazione largamente diffusa di instaurare nuove forme di relazione e di rapporti sociali e di un urgente riflessione sulla qualità della vita che strappi questo concetto dalla metafisica e dall'etica, traducendolo sul piano della pratica politica e dell'intervento operativo. Non per nulla le persone portatrici di *handicap* rivendicano il loro diritto all'uguaglianza, a quell'uguaglianza che, senza cancellare, omologandole o discriminandole in negativo, rispetti le differenze, garantendo il « diverso » e difendendo la validità e l'unicità di ogni esperienza.

Certamente, io penso che queste considerazioni debbono aver ridato il comitato ristretto quando ha tentato di tracciare nell'articolo 2 una difficile definizione di *handicap*, sostando a mio avviso un po' troppo sull'etichetta di « grave e gravissimo ». Questi due aggettivi vanno senza dubbio rivisti ed eliminati perché finiscono per diventare etichette emarginanti e capaci di condizionare anche pregiudizialmente tutte le possibilità di vita della persona in situazione particolare. Mi sembra opportuno inoltre rivedere completamente l'articolo 3 nel quale viene affrontato il problema dell'accertamento. Così come è stilato esso risulta troppo generico e superficiale, mentre sarebbe necessario che si configurasse più rispettoso della complessa individualità della persona esaminata. È indubbio che a questo punto sarebbe interessante entrare analiticamente nel merito della legge puntualizzando i singoli articoli, ma capisco bene che in una discussione generale, conviene fare un discorso di insieme rimarcando alcune importanti sottolineature.

Per questo mi piace suddividere la legge in quattro aree importanti. La prima dall'articolo 4 all'articolo 10 che sviluppa il problema fondamentale della prevenzione, della riabilitazione e dell'integrazione sociale. L'essenzialità di questi problemi è evidente ed il gruppo del PDS ritiene necessario puntare sul concetto di prevenzione e di riabilitazione in senso lato e visto concretamente come un processo globale, continuo e complessivo, capace di accompagnare l'handicappato in tutto il suo faticoso percorso di recupero. È forse superfluo notare che i finanziamenti previsti sono esigui e che ciò evidenzia una sottovalutazione del valore della prevenzione che senza dubbio inizialmente ha costi considerevoli, ma che, se realmente effettuata, porta ad un risparmio altissimo di costi umani e materiali. Comunque, affinché prevenzione e riabilitazione siano fatti reali e non solo nomi belli ma vuoti, è necessario stimolare ed aiutare rapporti più costruttivi ed umani tra genitori, medici, operatori sociali ed amministratori. Rapporti così strutturati e consolidati, sollecitano e favoriscono il dialogo essenziale e positivo fra bambino, adulto ed ambiente. Forti di questa convinzione, gli esponenti del comitato ristretto ed il gruppo del PDS ritengono giusta la possibilità di scelta di servizi di prevenzione e di riabilitazione sul territorio, ma chiedono con forza una maggiore attenzione nei confronti della ricerca scientifica e tecnologica, al fine di offrire alle famiglie delle persone handicappate ed agli handicappati stessi, il meglio, anche allo scopo di stimolarli a sollecitare i servizi sanitari e sociali a fare di più ed a diventare veramente punti qualificati di riferimento. Dal settore della prevenzione e della riabilitazione si passa poi ad una seconda area di intervento, area che si snoda dall'articolo 11 all'articolo 16, che è altrettanto importante, oserei dire fondamentale così come essenziale ed inalienabile è per la persona handicappata, il rispetto del diritto all'educazione e all'istruzione.

Un energico intervento del gruppo del PDS, nato da convinzioni profonde e ma-

ture, ha sventato il pericolo di un inaccettabile ritorno indietro, pericolo apparso con la presenza nell'articolo 15-bis della penultima stesura del testo, delle scuole speciali. Come ho detto quell'articolo è stato eliminato e ciò contribuisce a rendere il discorso più agevole. So bene di non poter entrare nel merito dei singoli articoli, tuttavia non si sente di tacere che su questo punto della legge, molte sarebbero le cose da dire e certo da chiarire, fermo restando che il diritto all'educazione è inviolabile e che quindi non può essere condizionato da limitazioni delle capacità individuali. È necessario dire subito e senza remore, che per intervenire correttamente ed efficacemente sull'alunno portatore di *handicap*, occorre una diagnosi funzionale precisa, tale da non evidenziare soltanto le negatività del soggetto, ma capace di tener conto complessivamente anche delle potenzialità in positivo, al fine di farle emergere e sviluppare. È giusto che intorno alla diagnosi lavorino le USL, gli esperti della scuola ed i genitori, dal momento che il processo dell'alunno è globale e complessivo e quindi va valutato tenendo conto di tutto un insieme di manifestazioni ed esperienze. È ovvio che il problema educazione ed istruzione è delicato e molto complesso, tanto più che negli entusiasmi degli anni settanta e dopo le speranze del 1981, molte, forse troppe aspettative si sono caricate sulla scuola e questo, insieme ad una politica fatta di tagli discriminatori e di circolari e controcircolari ministeriali, ha dato origine a molte delusioni e, quel che è peggio, a certe forme di nostalgia per un passato che tutti speravamo lontano. Certo anche oggi non si può pensare che questa legge risolva alcuni problemi spinosi e sciogla tutti i nodi. Ho già fatto cenno ai suoi limiti. Essa è farragিনosa, in qualche punto addirittura poco chiara nel ravvisare strumenti e responsabilità. Comunque è una legge attesa e necessaria, si è lavorato tanto e con coscienza si intende, nei limiti del possibile migliorarla, ancora. Comunque la norma più scottante e che mi offende come persona portatrice di *handicap* e che mi colpisce

per la sua negatività e per quella sua rigidità che non rispetta l'individuo, è quella che ribadisce lo schematico, inaccettabile rapporto 1 a 4, rapporto che non tiene sufficientemente conto del delicato compito della scuola, dell'insegnante di sostegno e delle reali e diversificate difficoltà degli alunni handicappati. È vero, ora si prevede la possibilità di deroghe, ma non si indugi su questa materia, è troppo viva, è troppo umana e l'esperienza sofferta e vissuta quotidianamente da chi crede ed opera in questo settore, insegna che la parola « possono » è aleatoria ed è comodo strumento per defilarsi e per non fare nulla. Inoltre al di là dell'amarezza di questa constatazione, è chiaramente evidente che la norma che ribadisce il rigido rapporto 1 a 4, non favorisce il processo educativo dell'allievo con forti difficoltà e di conseguenza non favorisce il suo processo di integrazione scolastica e sociale. Affinché l'una e l'altra si attuino, è necessario interpretare il diritto allo studio ed all'orientamento, come qualifica dell'intera struttura scolastica ed extrascolastica, tale da comprendere la scuola dell'infanzia ed i rapporti tra scuola, ente locale, associazionismo e privato sociale. È dunque ovvio che la scuola non possa dimenticare il suo vero ruolo che non è tanto quello di valutare i propri alunni, quanto piuttosto quello di educarli al di là di ogni pur necessario giudizio.

Molte altre cose si potrebbero dire su questo argomento che certo avrebbe bisogno di una trattazione tutta particolare. Non posso però sottrarmi all'esigenza da me profondamente avvertita, di dichiararmi in perfetta sintonia con coloro i quali affermano che: « la presenza nella struttura scolastica ordinaria di bambini o ragazzi con *deficit* notevoli o più che notevoli, con adeguate strutture specialistiche in appoggio, ha giovato a loro ed alla scuola tutta ». Proseguendo poi nel rapido esame della proposta di legge, arriviamo alla terza area di intervento che prevede tutta una serie di norme per il riconoscimento e la difesa del diritto al lavoro delle persone handicappate. Anche se scontata, va ribadita con forza l'affermazione che proclama il diritto al lavoro

delle persone con *deficit* sensoriali, fisici o psichici, è essenziale ed inalienabile, anche se è amaro notare che molte, troppe volte tale diritto viene disconosciuto e calpestato in ragione di una falsa e disumana logica efficientista invocata a copertura di egoismi intollerabili. Per questo, la proposta di legge all'esame, senza sostituirsi ad una riforma complessiva della 482, riforma divenuta ormai indilazionabile, pone alcuni puntelli essenziali che tuttavia urgono di maggiore chiarezza e maggiore attenzione.

Va detto subito che ciò che questa proposta vuole non è tanto l'affermazione di un principio, quanto invece la difesa concreta del diritto al lavoro, ad un lavoro mirato e professionalizzato, quindi sempre più rispondente alle capacità dei soggetti ed alle esigenze di mercato. Il punto più qualificante è tutto qui. È a mio avviso tutto esplicito nella necessità di battersi non per un lavoro assistenzialisticamente concesso, bensì per un lavoro proposto ed offerto alle persone portatrici di *handicap* con convinzione e col rispetto per un diritto sacrosanto sancito dalla Costituzione. È giusto che gli handicappati, le loro famiglie e gli stessi operatori sociali possano guardare con maggiore certezza al domani, per essere più motivati ad immaginare e costruire progetti per il futuro e ad investire da subito in siffatti progetti, le loro migliori energie. Solo così sarà possibile evitare che per le persone handicappate, divenga intollerabile il passaggio da una età adolescenziale in qualche modo ricca di possibilità di integrazione, ad una età adulta ricca soltanto di solitudine e della caduta della percezione delle proprie possibilità e del proprio valore. Lo so, il cammino è ancora tutto in salita, comunque è un cammino obbligato.

Per entrare più concretamente nel merito degli articoli 16, 17, 18 e 19 che interessano il contenuto di quest'area, è opportuno tuttavia sottolineare alcuni concetti che, tutto sommato, caratterizzano la posizione del gruppo PDS. In primo luogo vorrei dire che il gruppo del PDS afferma per convinzione e quindi con forza, che la valutazione per l'avvia-

mento al lavoro delle persone con *handicap* sensoriale, fisico o psichico, deve tener conto della capacità lavorativa e relazionale dell'individuo e non solo della minorazione. Da questo principio consegue che i corsi professionali debbono tener conto delle diverse capacità e delle diverse esigenze dei soggetti con *deficit*, cosicché gli interessati possano essere inseriti in classi comuni, in corsi specifici, in corsi prelaborativi in modo da evitare che i corsi organizzati presso i centri di riabilitazione, divengano strumento di emarginazione. Naturalmente ponendo come punto di riferimento imprescindibile il principio suaccennato, possiamo sottolineare altre importanti conseguenze. Intanto si può dire che per il rapporto di lavoro delle persone handicappate presso gli organismi di cui al punto 1 dell'articolo 17, si preveda l'applicazione di quanto contenuto nelle norme contrattuali e di legge per coloro che svolgono la stessa attività lavorativa. Poi è opportuno che gli incentivi, le agevolazioni, i contributi previsti per i datori di lavoro, vengano strettamente vincolati a progetti di azioni positive per le pari opportunità di inserimento dei soggetti handicappati. Inoltre è ovvio che anche la fiscalizzazione degli oneri sociali debba essere prevista solo per quei soggetti la cui capacità lavorativa sia ridotta dei due terzi rispetto ai compiti assegnati. Importante è anche porre attenzione al contratto di apprendistato che potrebbe addirittura risultare penalizzante per i portatori di *handicap*. Insomma, il discorso torna: il diritto al lavoro va difeso in quanto tale e vanno bandite umilianti e sterili forme di puro assistenzialismo.

Di non minore rilevanza, infine, è la quarta area di intervento che può essere definita sociale, di partecipazione e di diritti civili. Quest'area che si snoda dall'articolo 23 all'articolo 39, focalizza subito l'importanza di tutta la normativa concernente l'abbattimento delle barriere architettoniche, dell'uso del tempo libero e dello sport. È naturale che in questo caso più che introdurre nuove norme, il comitato ristretto abbia cercato di prevedere nuovi incentivi, penalizzazioni e nuovi strumenti operativi per rendere applicabili ed efficaci le leggi esistenti. Rile-

vante è l'articolo 25 che prevede l'abbattimento di barriere della comunicazione, cosa che consente di dare concretezza maggiore al diritto all'informazione. Significative sono anche le norme previste per facilitare il rispetto del diritto al voto (articolo 29) che prevedono la delega alle regioni per stabilire in rapporto alle singole realtà sociali le forme più adeguate di partecipazione (articolo 30) e l'istituzione quale vero osservatorio, del comitato di coordinamento nazionale per la promozione e la difesa dei diritti degli handicappati. Sempre notevoli, sono in quest'area, le agevolazioni a sostegno degli handicappati: riserva di alloggi, agevolazioni fiscali, possibilità per un familiare che segua un handicappato in situazione di particolare difficoltà, costantemente, di usufruire di una pensione sociale a carico dello Stato e così via. Come si può facilmente notare tutte queste norme nascono dalla convinzione di difendere persone con *handicap* non isolandole con un iperprotettività che le umilierebbe e le schiaccerebbe emarginandole ulteriormente. Del resto non è pietistica iperprotezione quello che gli handicappati chiedono. Ciò che invece reclamano con determinazione e con voce forte, è una vera nuova cultura dell'*handicap* capace finalmente di dare vita a fatti concreti. La legge su cui verte questa discussione, corretta là dove è ancora possibile, può dare risposte e può divenire punto di riferimento. Gli handicappati, abituati a sfidare se stessi e gli altri, l'attendono da tempo e non si può farli aspettare ancora. Tutto sommato questa proposta di legge è nel complesso abbastanza buona ed a mio avviso, ciò che più conta è che in essa viene proposto un programma di discriminazioni in positivo tali da offrire alle persone handicappate, pari opportunità. Ecco perché, cercando di concludere ripeto a me stessa ed alla Commissione che il testo proposto all'esame è una sfida che impegna tutti e che ormai è maturo il tempo per lanciarla a tutte le forze politiche ed a tutti quei cittadini capaci di accoglierla (*Applausi*).

PRESIDENTE. Do ora la parola al ministro per gli affari sociali che l'ha chiesta per fare alcune precisazioni.

ROSA JERVOLINO RUSSO, Ministro per gli affari sociali. Nel ringraziare l'onorevole Dignani Grimaldi per il suo intervento interessante, articolato e puntuale, desidero fare alcune precisazioni a nome del Governo sull'emendamento presentato al Senato, che prevede lo storno di una parte dei finanziamenti predisposti nella finanziaria del 1992 per la copertura della legge-quadro sull'*handicap*.

Nel sottolineare che si tratta di un emendamento di natura parlamentare e non governativa e che con esso si prevede che i finanziamenti stornati dalla legge-quadro sull'*handicap* siano destinati alla copertura di norme per il diritto al lavoro dei disabili, ribadisco che lo stanziamento previsto nella finanziaria del 1992 è stato predisposto dal Governo ai fini dell'approvazione della legge-quadro sull'*handicap* e non di altri provvedimenti, anche se utili e importanti, come quello, per esempio, della riforma del collocamento obbligatorio. A tale riguardo spero che possano essere individuati in altre appostazioni di bilancio i fondi necessari per la riforma del collocamento obbligatorio.

Ciò detto, assicuro che al Senato chiederò ai presentatori dell'emendamento di ritirarlo; comunque il parere del Governo sarà contrario.

PRESIDENTE. Il seguito della discussione dei progetti di legge è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle 9,55.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO
STENOGRAFIA

DOTT. VINCENZO ARISTA

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

DOTT. PAOLO DE STEFANO

Licenziato per la composizione e la stampa
dal Servizio Stenografia il 3 dicembre 1991.

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO